

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3917

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, PIRO, BIONDI, FACCHIANO, DE CAROLIS, MASTRANTUONO, AGRUSTI, RUSSO FRANCO, MATTIOLI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, COLUCCI, NOCI, VESCE, CALDERISI, RUTELLI, PANNELLA, SAVINO, SANGUINETI, FIANDROTTI, TAMINO, TIEZZI, ZEVI, LANZINGER, MANCINI GIACOMO

Presentata il 10 maggio 1989

Abrogazione dell'articolo 643 e modifica dell'articolo 640 del codice penale per l'abolizione del reato di circonvenzione di persone incapaci

COLLEGHI DEPUTATI! — La sentenza della Corte costituzionale n. 96 dell'8 giugno 1981, che dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 603 (plagio) del codice penale, ha fissato due importanti principi vevoli per un positivo raffronto di corrispondenza di una fattispecie penale stabilita dalla legge con il principio di legalità della funzione punitiva.

L'uno di carattere più generale, consistente nella necessità che la fattispecie descritta dalla legge abbia carattere di determinazione e di conclusione nella sistemazione di tutti gli elementi in essa contenuti, così da consentire di valutare secondo un parametro certo, scevro da soggettivismi e da possibili arbitrii.

D'altro canto, la sentenza della Corte ha posto l'accento, sia pure con le peculiarità imposte dal riferimento alla specifica norma denunciata, sulla evanescenza della individuazione di una condotta consistente nella mera produzione di un atteggiamento, di una determinazione nella psiche altrui senza alcun riferimento a specifiche modalità strumentali sulla produzione di tale influenza.

Occorre dire che la pronunzia della Corte e la conseguente rimozione dall'ordinamento della norma sul reato di plagio, la cui solitaria applicazione aveva determinato tanta preoccupata attenzione nella pubblica opinione, tra gli intellettuali e gli studiosi non soltanto delle di-

scipline giuridiche, non ha comportato una adeguata e conseguente preoccupazione per le fattispecie previste dal nostro ordinamento penale ed addirittura per la introduzione di nuove figure di reato la cui struttura ricalca sotto molti profili quella del reato di plagio e talune delle caratteristiche della relativa norma che hanno determinato il giudizio negativo della Corte sulla sua conformità al dettato costituzionale.

L'abrogazione dell'articolo 603 del codice penale sembra anzi aver stimolato gli interpreti, anziché ad una maggiore prudenza nella applicazione di altre norme in considerazione dei principi formulati dalla Corte, ad una dilatazione della portata di esse, al fine di realizzare una sorta di « supplenza » della norma cancellata. Il fatto, poi, che quest'ultima non avesse avuto che una episodica, unica applicazione, importa che la dilatazione della portata delle norme residue, che sembra riscontrarsi in certi indirizzi giurisprudenziali, faccia sì che la pronunzia della Corte rischi di produrre, di fatto e nelle conseguenze, un aggravamento della indeterminatezza e dell'arbitrio che la pronunzia stessa ha inteso scongiurare.

Recenti episodi della vita giudiziaria, consentono considerazioni di tal fatta a proposito del reato di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale), reato la cui definizione giuridica non ha mancato di produrre, anche per il passato, perplessità e contrasti, che nelle vicende e nelle conclusioni di quei casi sembrano dover trarre nuovo alimento.

Tale figura di reato ha avuto, nella storia del nostro diritto penale, una evoluzione in conseguenza sia di innovazioni legislative nei codici succedutisi nel nostro Paese, sia dell'elaborazione giurisprudenziale, evoluzione che ne ha visto la progressiva dilatazione, così che la norma oggi vigente (e l'interpretazione che ne è data, di cui quella espressa nel caso Verdiglione è la manifestazione più oltranzista) rappresenta un tipico esempio di quella violazione della certezza della descrizione della fattispecie penale di cui sopra si è detto.

L'attuale formulazione della norma incriminatrice della circonvenzione di incapaci — « chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minorennе, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso è punito con la reclusione da due a sei anni ecc. » — è infatti alquanto più lata di quella corrispondente del codice Zanardelli che, da una parte, prevedeva che soggetto passivo del reato (articolo 415) fossero solo i minori, gli interdetti e gli inabilitati, dall'altra limitava la condotta oggettiva all'induzione alla sottoscrizione di un atto suscettibile di effetti giuridici ancorché annullabile.

A sua volta, il codice del 1889 dilatava la portata della corrispondente norma del codice Sardo-Italiano del 1859 (articolo 629) e di quello Toscano (articolo 407) che ne limitavano la portata alle obbligazioni fatte contrarre ai minori.

Quanto alla condizione del soggetto passivo, la dilatazione operata dal codice Rocco ha presentato subito il suo potenziale effetto di deperimento della certezza della fattispecie. Nella « Relazione ministeriale sul progetto del codice penale », II, p. 465, si leggono infatti parole allarmanti come queste: « Nei vecchi, nelle donne (!!!!!) nelle persone ignoranti viventi in campagne isolate (gli accostamenti sono significativi !) spesso si riscontrano stati di coscienza o di intelletto, sui quali può far presa l'attività suggestiva dell'agente, specie se questa si incontra con le particolari tendenze che quegli stati producono... ».

Anche se la giurisprudenza riconobbe ben presto che per la sussistenza di tale reato occorreva che fosse posto in essere, se non « gli artifici e raggiri » necessari per realizzare il reato di truffa, un qualche comportamento fraudolento nel quale si concretasse l'abuso dell'« indurre » il

soggetto passivo al compimento dell'atto, è certo che, se per « attività fraudolenta » dovesse intendersi quella che può « far presa » sulle « particolari tendenze » prodotte dagli stati di coscienza e di intelletto delle donne o della gente di campagna, è di tutta evidenza che induzione, abuso e deficienza psichica sono espressioni usate, per se stesse e nella loro connessione logica, in termini tali da realizzare una inconcludente petizione di principio, un circolo vizioso, privo di ogni capacità descrittiva e delimitativa di fattispecie concrete.

La giurisprudenza, formatasi dopo l'entrata in vigore del codice attualmente vigente, volle pure sottolineare che la condizione di menomazione psichica rilevante ai fini della sussistenza del reato, ancorché non coincidente con l'infermità di mente e l'incapacità di intendere e di volere e con la sua abitudine, doveva tuttavia rappresentare uno stato, cioè una condizione che qualifica il soggetto, non una sua singola azione.

E tuttavia anche su tale punto l'ulteriore dilatazione giurisprudenziale non doveva mancare, se già il Manzini doveva esprimere dissenso nei confronti di una sentenza della Corte di cassazione (14 novembre 1949, Giur. Completa Cassazione XXX, 2, 978) che aveva affermato che « anche una deficienza psichica transitoria può integrare l'estremo subiettivo di minorata resistenza psichica della vittima... ».

È evidente che, procedendo l'elaborazione interpretativa in tali direzioni, i limiti di applicazione della norma abbiano finito per divenire estremamente labili e tali da poter estendere la previsione punitiva ad ogni rapporto umano suscettibile di effetti anche non patrimoniali (questo essendo un altro punto che caratterizza questo reato, specie nelle più recenti ap-

plicazioni interpretative), potendosi identificare la condizione di deficienza psichica con lo stesso processo di formazione della volontà di compiere l'atto ritenuto dannoso, attraverso un vero e proprio circolo vizioso che è la negazione della predeterminazione della punibilità del fatto su cui si fonda il principio di legalità della funzione punitiva, fatto proprio dalla Costituzione.

Questa tendenza in sé pericolosa e sotto ogni profilo negativa ai fini della realizzazione di un efficace e civile sistema penale, è a maggior ragione causa di preoccupazione, perché sembra destinata ad espandersi e riflettersi in campi contigui della legislazione penale. Basti pensare alla norma del secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale contenuta nella proposta di legge sulla violenza sessuale ora tornata al Senato, in cui si istituisce un reato di circonvensione sessuale con caratteristiche ed elementi ancor più labili. L'insegnamento della Corte costituzionale, espresso con la sentenza sul reato di plagio, sembra così non solo esser dimenticato e contraddetto, ma l'effetto specifico di quella sentenza sembra esposto al pericolo di una progressiva cancellazione attraverso il ritorno del plagio sotto le mentite spoglie della dilatazione di altre fattispecie penali.

L'abrogazione del reato di circonvensione di incapace è dunque provvedimento idoneo ad eliminare storture e pericolose deformazioni di principi essenziali per un civile ordinamento, senza lasciare privi di adeguata e giusta tutela gli interessi che, nell'originario intendimento del legislatore, la norma era destinata a salvaguardare. Ciò può essere ottenuto con una modifica del disposto dell'articolo 640 del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 643 del codice penale è abrogato.

ART. 2.

1. All'articolo 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Alle pene di cui al secondo comma soggiace chiunque con artifici e raggiri e comunque valendosi dello stato di incapacità di un minore o di una persona interdetta o inabilitata o che versi in condizioni fisiche o psichiche tali da comportare inabilitazione o interdizione, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di tali persone o di altri ».